

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

2 settembre 2015 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C-353/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'appello di Bari (Italia), con ordinanza del 5 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 13 luglio 2015, nel procedimento

Leonmobili Srl,**Gennaro Leone**

contro

Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH,**Curatela del Fallimento Leonmobili Srl,****ICO Srl,****Arturo Salice SpA,****Grafiche Ricciarelli di Ricciarelli Bernardino,****Deutsche Bank SpA,****Fida Srl,****Elica SpA,**

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta del giudice relatore, E. Jarašiūnas;

sentito l'avvocato generale M. Wathelet,

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una procedura di reclamo contro la sentenza

dichiarativa del fallimento della Leonmobili Srl.

- 3 Dall'ordinanza di rinvio si evince che, a sostegno del proprio reclamo, la Leonmobili Srl eccepisce il difetto di competenza dei giudici italiani deducendo il proprio trasferimento in Bulgaria prima dell'avvio della procedura fallimentare. Essa invoca, a tal proposito, le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 1346/2000.
- 4 È in tale contesto che la Corte d'appello di Bari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se in assenza di dipendenze in altro Stato Membro, la presunzione di cui al [paragrafo 1] ultima parte e [paragrafo 2] dell'art. 3 del [regolamento n. 1346/2000] può essere superata da chi contesti la giurisdizione, con la prova che il [centro degli interessi principali] si trova in Stato diverso da quello in cui ha sede l'impresa societaria.
- 2) In caso di risposta positiva al quesito che precede, se la prova può essere tratta da altra presunzione, e cioè dalla valutazione di elementi indiziari dai quali possa ritenersi arguibile sul piano logico-deduttivo che il [centro degli interessi principali] si trova in altro Stato Membro».
- 5 Nella suddetta ordinanza la Corte d'appello di Bari chiede alla Corte di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
- 6 Tale disposizione prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d'ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento.
- 7 A sostegno della domanda di procedimento accelerato, il giudice del rinvio dichiara di raccomandare il trattamento più rapido possibile delle proprie questioni pregiudiziali, in quanto il procedimento principale verte su un reclamo proposto avverso una sentenza dichiarativa di fallimento.
- 8 In proposito, secondo giurisprudenza costante, semplici interessi economici, quali, nella specie, quelli dei creditori o del debitore, per quanto importanti e legittimi, non possono giustificare il ricorso a un procedimento accelerato (v. in particolare, in tal senso, ordinanze del presidente della Corte Bondi, C-341/04, EU:C:2004:527, punto 12; T-Mobile Austria, C-282/13, EU:C:2013:688, punto 12, e Degano Trasporti, C-546/14, EU:C:2015:73, punto 7).
- 9 Pertanto, la domanda proposta dalla Corte d'appello di Bari di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato non può essere accolta.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda della Corte d'appello di Bari (Italia) di sottoporre la causa C-353/15 a procedimento accelerato ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte è respinta.

Firme

* [Lingua processuale: l'italiano.](#)